

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2016
218/2016/R/IDR

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO A LIVELLO NAZIONALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014 (di seguito: direttiva 2014/32/UE e direttiva 2015/13/UE), che modificano e sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2007)414 (di seguito: Comunicazione COM(2007)414);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2012)670;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (di seguito: d.lgs. 22/07);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155, recante “Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)” (di seguito: d.m. 155/2013);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 536/2013/E/IDR, recante “Avvio di una indagine conoscitiva in materia di attività di misura nel servizio idrico integrato anche al fine di individuarne livelli minimi di efficienza e qualità” (di seguito: deliberazione 536/2013/E/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 87/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura” (di seguito: deliberazione 87/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 374/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- l’Allegato A (TIUC) alla deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, recante “Integrazione del Testo integrato *unbundling* contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il settore idrico”;
- il documento per la consultazione 620/2014/R/IDR, del 11 dicembre 2014, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, del 4 febbraio 2016, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato nel secondo periodo regolatorio. Orientamenti in ordine alla misura di processo e d’utenza” (di seguito: documento per la consultazione 42/2016/R/IDR);
- la determina n. 5/2014 del 7 aprile 2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità” (di seguito: determina 5/2014-DSID);
- la determina n. 1/2016 del 16 febbraio 2016, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014 (di seguito: determina 1/2016-DSID).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 9, che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la Comunicazione COM(2000)477, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”, sottolinea che la direttiva 2000/60/CE promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico, in quanto un’opportuna tariffazione spinge a ridurre l’inquinamento e ad utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente. Tra le proposte avanzate dalla Commissione per lo sviluppo di politiche di tariffazione che permettano una gestione più sostenibile delle risorse idriche, vi è il miglioramento della base delle conoscenze sui reali consumi e l’entità dell’inquinamento delle acque grazie all’installazione di contatori che permetterebbe di giungere all’elaborazione di strutture tariffarie

basate sui volumi consumati e di conoscere in maggior dettaglio i diversi impieghi specifici;

- la Comunicazione COM(2007)414, “Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea”, afferma che l’introduzione del principio “l’utente paga” a livello UE consentirebbe di “mettere fine agli sprechi e alle perdite inutili, garantendo la disponibilità di acqua per gli usi essenziali in tutta Europa e in particolare nei bacini idrografici transfrontalieri”, ovvero incoraggerebbe un uso efficiente delle risorse idriche mediante l’elaborazione di programmi di misurazione in tutti i settori che utilizzano acqua;
- la Comunicazione COM(2012)670, relativa al “Piano di gestione dei bacini idrografici”, ha rimarcato l’importanza di uno sviluppo di politiche sulle tariffe idriche tese a incentivare opportunamente gli utenti affinché facciano un uso più efficiente dell’acqua, in linea con la direttiva 2000/60/CE, e prevede pertanto che venga misurato il volume dell’acqua utilizzata;
- la Comunicazione COM(2012)672 (avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”) e la Comunicazione COM(2012)673 (recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”) hanno evidenziato che “una politica tariffaria per l’acqua basata sulla misurazione volumetrica è uno strumento valido per aumentare l’efficienza idrica”. In particolare, la strategia Blueprint, oggetto della Comunicazione COM(2012)673, recita: “*Metering is a pre-condition for any incentive pricing policy*”;
- nella comunicazione COM(2014)177 relativa all’iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!”, la Commissione Europea - riconoscendo che “per garantire e migliorare l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l’accessibilità fisica e l’accessibilità economica” - esorta gli Stati membri, ad “adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all’acqua potabile pulita a prezzi abbordabili”, chiarendo, altresì che “la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell’utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l’uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell’accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l’UE, principio su cui quest’ultima basa la propria politica in materia di acque”;
- la direttiva 2014/32/EU, che abroga (con decorrenza dal 20 aprile 2016) e sostituisce la direttiva 2004/22/CE, prevede che “gli Stati membri possono prescrivere l’utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”; la direttiva definisce, altresì, i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e sistemi con funzioni di misura di cui agli Allegati alla medesima direttiva ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...);
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente

le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità, in particolare:

- definizione dei “livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso” (lett. a));
- “tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l)).

CONSIDERATO CHE:

- in materia di misura e garanzia ai clienti della determinazione dei consumi e della connessa trasparenza rilevano le previsioni di cui al d.P.C.M 4 marzo 1996 e, al tempo stesso, il significativo progresso tecnologico e perfezionamento del servizio di misura avvenuto negli ultimi venti anni;
- a partire dal 2001 l'Autorità, nel settore dell'energia elettrica e del gas, ha emanato, fra l'altro, disposizioni specifiche sul servizio di misura, volte a stabilire puntualmente gli obblighi in capo ai responsabili del servizio in parola e a garantire ai consumatori l'erogazione efficiente ed efficace dello stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 536/2013/R/IDR, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte del servizio di misura e sulle possibili criticità connesse con l'erogazione del servizio stesso al fine di:
 - promuovere l'utilizzo efficiente della risorsa idrica;
 - implementare approcci tariffari fondati sulla consapevolezza delle scelte di consumo dell'utente finale;
 - garantire all'utente finale una determinazione certa e trasparente dei consumi fatturati e dei dati riportati nei documenti di fatturazione;
 - individuare le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti, ivi inclusa la determinazione delle frequenze minime di raccolta delle misure per i clienti allacciati alle reti di distribuzione idrica;
 - stabilire, più in generale, livelli minimi di servizio per le attività di misura del servizio idrico integrato;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), nel quale, tra l'altro, sono definiti i criteri per la verifica dell'efficienza del servizio di misura, ponendo altresì l'obbligo ai gestori di trasmettere all'Autorità i dati e le informazioni sul servizio di misura funzionali all'elaborazione degli indicatori di efficienza definiti nel medesimo provvedimento;
- l'MTI dispone che, nei casi in cui gli Enti di governo dell'ambito (di seguito: EGA) o altri soggetti competenti abbiano adottato delibere che prevedono

incrementi annuali del moltiplicatore superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, l'Autorità conduca specifiche istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, anche tramite verifiche ispettive;

- la richiamata indagine conoscitiva ha previsto l'acquisizione, avvenuta secondo le modalità di cui alla determina 5/2014-DSID, di dati e informazioni sul servizio di misura nel SII;
- in esito alla suddetta raccolta dati sono emerse carenze nella diffusione dei misuratori presso le utenze finali, nonché l'elevata vetustà di quasi la metà del parco misuratori; altre criticità sono state rilevate in merito all'efficacia delle attività di lettura e autolettura dei misuratori di utenza;
- il procedimento avviato con deliberazione 536/2013/R/IDR è stato successivamente unificato con il procedimento avviato con deliberazione 374/2014/R/IDR, relativo alla promozione dell'efficienza della produzione del SII, e con il procedimento avviato con deliberazione 6/2015/R/IDR, finalizzato alla definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2);
- la deliberazione 655/2015/R/IDR individua standard di qualità contrattuale minimi, omogenei sul territorio nazionale, nonché le misure da adottare nel caso di mancato rispetto dei medesimi standard, includendo inoltre alcune disposizioni temporanee nelle more della definizione della regolazione della misura;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e, con riferimento alla regolazione del servizio di misura, ha demandato a successivi provvedimenti la pubblicazione di criteri e indicatori per la valutazione dell'efficienza del servizio di misura da utilizzare per la conduzione delle istruttorie volte alla valutazione dei casi in cui gli EGA o altri soggetti competenti abbiano adottato delibere che prevedono incrementi annuali del moltiplicatore tariffario superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione;
- tenuto conto degli elementi acquisiti con la sopracitata raccolta dati di cui alla determina 5/2014-DSID, nonché delle disposizioni adottate per la regolazione della misura nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, l'Autorità - sulla base delle specificità che connotano il settore idrico - ha presentato i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di misura dei servizi che compongono il SII, in ordine sia alla misura di processo che di utenza. Intento dell'Autorità è, quindi, definire una disciplina uniforme sul territorio nazionale con i seguenti obiettivi specifici:
 - garantire all'utenza la determinazione certa dei consumi di acqua;
 - supportare l'attività di individuazione dell'impatto ambientale prodotto dall'utenza;
 - sostenere la salvaguardia della risorsa e la riduzione degli sprechi;
 - incrementare la responsabilizzazione delle utenze e dei gestori;
- in particolare il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, proponendo per

ciascun segmento del servizio un percorso regolatorio di sistematizzazione e di evoluzione volto a favorire il consolidarsi di dinamiche industriali efficaci ed efficienti nel sistema idrico, ha affrontato i seguenti aspetti:

- tassonomia ed assetto organizzativo del servizio di misura;
- disciplina del servizio di misura per acquedotto, fognatura e depurazione;
- bilancio idrico per l'acquedotto;
- indicatori di efficienza del servizio di misura per l'acquedotto;
- errore di stima dei volumi d'utenza per l'acquedotto;
- per l'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto i temi presentati nell'ambito della consultazione sopra richiamata, l'Autorità ha prospettato un percorso graduale, in ragione dell'impatto che le nuove regole potrebbero avere sulla organizzazione dei gestori.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 42/2016/R/IDR sono pervenuti 28 contributi, da parte di EGA, gestori, associazioni di categoria, aziende manifatturiere e consulenti;
- dalle risultanze della consultazione si riscontra una generale condivisione sull'opportunità dell'intervento da parte dell'Autorità e sull'impostazione adottata, pur evidenziando alcune criticità e taluni spunti di approfondimento;
- con riferimento alle tempistiche di applicazione delle disposizioni in ordine alla misura del SII, numerosi soggetti rispondenti alla consultazione, ritengono le medesime troppo ristrette, proponendo di posporre l'attuazione delle misure di maggior impatto;
- con riferimento alla ricognizione del quadro normativo di riferimento e agli obiettivi dell'intervento, si rileva una generale condivisione, con l'evidenziazione da parte di alcuni operatori delle difficoltà di attuazione e delle criticità per quanto attiene la prospettata determinazione dei consumi per le singole unità abitative, pur concordando sui limiti e sulle carenze della normativa vigente; inoltre, alcuni soggetti interessati auspicano la definizione da parte dell'Autorità di un quadro di regole in merito allo *smart metering* anche per il settore idrico;
- con riferimento alla tassonomia proposta, vi è un generale apprezzamento della classificazione della misura nelle funzioni di gestione di processo e di utenza, nonché delle fasi individuate nell'ambito del servizio di misura;
- con riferimento alla disciplina del servizio di misura in senso stretto, dalle osservazioni ricevute emergono i seguenti aspetti:
 - tempistiche di installazione dei misuratori di processo per l'acquedotto, giudicate troppo brevi; punti di installazione dei misuratori, per i quali si suggeriscono criteri meno stringenti e si auspica una definizione più dettagliata;
 - obblighi di raccolta delle misure di utenza per l'acquedotto, obblighi in merito all'autolettura e criteri di stima dei dati di misura, considerati

- impegnativi dal punto di vista economico ed organizzativo ;
- stima o ripartizione dei consumi d'utenza associati a ciascuna unità abitativa per l'acquedotto a partire da consumi aggregati, in merito alla quale numerosi gestori si sono mostrati disponibili ad avviare progetti pilota volti al superamento del problema della mancata messa a disposizione dei consumi ai titolari delle unità abitative;
 - obblighi di presenza di misuratori nei punti di scarico in fognatura o sui punti di prelievo per le utenze industriali, con riferimento ai quali sussistono riserve in merito alla fattibilità tecnico-economica, all'attribuzione delle responsabilità ai diversi soggetti coinvolti, alle modalità di raccolta delle misure;
 - con riferimento al bilancio idrico per il servizio di acquedotto, si rileva una ampia condivisione in merito allo schema generale presentato dall'Autorità e alla suddivisione tra bilancio di adduzione e bilancio di distribuzione, con alcune proposte di modifica per tener conto di situazioni particolari;
 - con riferimento agli indicatori di efficienza del servizio di misura, alcuni operatori suggeriscono, in particolare, modifiche ai valori degli standard specifici da associare agli stessi;
 - con riferimento agli obblighi di registrazione e di comunicazione delle informazioni sul servizio di misura, i soggetti rispondenti alla consultazione ne condividono la previsione, a prescindere dalla dimensione della gestione;
 - in particolare, in merito alla gestione d'utenza per il servizio di acquedotto sono stati evidenziati gli aspetti di seguito sintetizzati:
 - con riferimento agli obblighi di raccolta delle misure:
 - generale condivisione in merito alla proposta di incremento del numero di raccolte della misura annue per i grandi consumatori;
 - criticità in merito agli orientamenti prospettati sui cicli di raccolta e sulla lettura dei consumi relativi ad almeno l'80% dei periodi temporali di riferimento, considerati troppo onerosi;
 - alcune proposte in merito all'individuazione di finestre di raccolta delle misure differenziate per le utenze stagionali;
 - non condivisione degli orientamenti presentati in ordine a: *i)* l'obbligo posto in carico al gestore di ripassare dopo due tentativi di raccolta falliti ed in assenza di autolettura; *ii)* la pubblicazione di un calendario dei passaggi di raccolta delle misure;
 - proposte di rivedere le definizioni di "misuratore accessibile", "non accessibile" e "parzialmente accessibile";
 - proposta di estendere (da 6 a 7 mesi) il periodo entro cui effettuare il primo tentativo di raccolta per le nuove attivazioni;
 - con riferimento agli orientamenti che attengono alle autoletture, dalle risposte pervenute si rilevano:
 - l'assenza di una posizione omogenea tra i diversi soggetti rispondenti circa l'ampiezza della finestra temporale da fissare per l'autolettura;
 - numerose osservazioni relative agli obblighi di riscontro all'utente

- sull'esito dell'autolettura e ai successivi tempi di validazione, giudicati stringenti per il gestore;
- con riferimento ai criteri di stima e ricostruzione dei dati di misura, dalle risposte pervenute si rilevano:
 - o ampia condivisione sulla scelta del *pro-die* come criterio generale per la determinazione del consumo medio annuo;
 - o osservazioni sul metodo di determinazione del Consumo medio giornaliero (*Cg*), rilevando criticità nell'utilizzo del medesimo in contesti gestionali caratterizzati da carenza di dati o elevata presenza di utenze stagionali;
 - o suggerimenti in merito al parametro *D%* (tasso tendenziale di decremento del consumo annuo), che secondo alcuni operatori dovrebbe essere differenziato per tipologia di utenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 586/2012/R/IDR, l'Autorità ha approvato la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato nella quale, fra l'altro, sono definite le informazioni minime da evidenziare in bolletta anche in merito ai consumi e alle relative modalità di rilevazione. In particolare il comma 4.3 dell'Allegato A alla medesima deliberazione prevede che: "In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo dell'utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili".

RITENUTO CHE:

- sia necessaria l'introduzione di una regolazione che costituisca una profonda revisione delle disposizioni in tema di misura, individuando come fondamentali gli output dell'attività di misura, quali elementi in grado di supportare sotto molteplici aspetti lo sviluppo del quadro regolatorio, in particolare nel rispetto del principio di *Water Conservation*, promuovendo l'utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti;
- sia opportuno individuare un primo nucleo di disposizioni relative alla "misura d'utenza", anche al fine di superare le disposizioni transitorie recate dalla RQSII in tema di misura e di consentirne l'applicazione secondo le tempistiche previste dalla deliberazione 655/2015/R/IDR, così da minimizzare gli oneri derivanti da eventuali adeguamenti delle procedure informatiche e organizzative attualmente utilizzate dagli operatori.

RITENUTO CHE:

- anche in esito alla consultazione pubblica effettuata e all'interlocuzione con i soggetti del settore e delle loro associazioni, sia opportuno confermare l'impostazione generale per il servizio di misura d'utenza prospettata nel documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, rinviando però a successivi provvedimenti la disciplina degli aspetti riconducibili alle utenze industriali con autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
- confermando l'orientamento dell'Autorità a intraprendere un percorso che possa condurre ad assicurare la messa a disposizione del dato di consumo a ciascun titolare di unità abitativa - in ossequio ai principi euro-unitari della "*customer data ownership*" e del "chi inquina paga", e nel rispetto dei principi generali di non discriminazione nell'erogazione e parità di trattamento tra gli utenti del servizio su base nazionale, nonché in conformità al criterio di trasparenza - sia opportuno prevedere ulteriori iniziative per la sperimentazione di soluzioni volte a garantire il diritto alla disponibilità al dato di consumo alla singola utenza nel caso di utenza aggregata;
- tra i rilievi e le proposte di modifica degli orientamenti di cui al documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, sia opportuno accogliere, in particolare, quelli volti alla minimizzazione degli oneri gravanti sui gestori e tesi a evitare situazioni di potenziale rischio per la sicurezza dell'utenza (programmazione pubblicata delle letture), fermi restando i richiamati obiettivi dell'Autorità, in particolare di uniformità nazionale del livello minimo delle operazioni e degli output del servizio di misura e della chiarezza degli obblighi e dei diritti delle parti.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche tenendo conto dell'esperienza maturata nella regolazione del servizio di misura nei settori energetici e delle soluzioni individuate dall'Autorità in tali contesti, pur considerando le specificità rinvenibili nel settore idrico, con il presente provvedimento sia opportuno disciplinare i seguenti aspetti:
 1. *responsabilità del servizio*, che è in capo al gestore del SII;
 2. *criteri di determinazione* delle partite fisiche, ai fini della fatturazione dei corrispettivi del SII;
 3. *obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori*, al fine di garantire la presenza dei misuratori stessi e di assicurare l'adeguatezza e il buon funzionamento dei dispositivi di misura del consumo dell'utenza;
 4. *obblighi di gestione dei dati*, al fine di disporre di tutti gli strumenti procedurali e metodologici, uniformi a livello nazionale, per la produzione e la custodia del dato di consumo da utilizzarsi nell'attività di fatturazione e negli altri processi gestionali; gli obblighi in parola includono la previsione di un determinato numero di tentativi di lettura dei misuratori che il gestore deve garantire in funzione del consumo annuo attribuito all'utente, fornendo

una procedura comune di organizzazione dei ripassi in caso di più tentativi di lettura falliti, e ciò al fine di assicurare all'utenza, e al sistema idrico in generale, la maggiore disponibilità possibile di dati di consumo basati su letture effettive e prevedere modalità e procedure che minimizzino le controversie tra gestori e utenti in merito alla determinazione dei consumi medesimi;

5. *obblighi di registrazione* delle attività e di elementi informativi significativi, al fine del monitoraggio da parte dell'Autorità dell'erogazione del servizio di misura e delle successiva introduzione di standard specifici di qualità e dei relativi indennizzi all'utenza.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno sostituire il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, prevedendo che il documento di fatturazione rechi, tra l'altro, la comunicazione all'utente finale del relativo consumo medio annuo, determinato ai sensi del presente provvedimento, nonché del numero minimo di tentativi di raccolta della misura.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno garantire all'EGA la facoltà di presentare all'Autorità istanza motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di aggregazione delle gestioni, di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei tempi stabiliti;
- sia opportuno che con successivi provvedimenti l'Autorità completi la disciplina della misura del SII con particolare riferimento:
 - per quanto attiene alla misura d'utenza, alle utenze industriali con autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, tenuto conto anche degli esiti degli ulteriori approfondimenti che l'Autorità sta conducendo al riguardo, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 87/2014/R/IDR;
 - per quanto attiene alla misura di processo, al correlato tema del Bilancio idrico, presupposto fondamentale per lo sviluppo di una regolazione orientata all'output dell'efficienza idrica;
- prevedere che, in fase di prima attuazione, ai fini della determinazione del coefficiente di variazione tendenziale dei consumi ($D\%$), in mancanza di dati quantitativi significativi circa lo scostamento progressivo dai valori degli anni precedenti, questo sia posto pari all'unità

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale (di seguito: TIMSII), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che le disposizioni del TIMSII trovino applicazione a partire dall'1 luglio 2016 ad esclusione:
 - a. dell'articolo 4, che si applica dal 1 gennaio 2017;
 - b. del comma 7.4 lettera iii), che si applica dal 1 luglio 2017;
 - c. del comma 8.1, dove l'obbligo della disponibilità della modalità *web-chat* si applica dal 1 gennaio 2017;
3. di prevedere che, con la prima determinazione del Consumo medio annuo *Ca* di cui al comma 10.1 del TIMSII, da applicare a partire dall'anno 2017, trova definizione il numero minimo di tentativi di raccolta di cui al comma 7.1 con riferimento agli anni 2017 e 2018;
4. di sostituire il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR con il seguente comma:

“4.3 A partire dal 1 gennaio 2017, in ogni bolletta devono essere comunicati all'utente finale i seguenti dati relativi alla misura di utenza:

 1. *il numero minimo di tentativi di raccolta annui di cui al comma 7.1 del TIMSII, definito come “Numero minimo di tentativi di lettura annui”;*
 2. *il coefficiente *Ca* di cui all'Articolo 10 del TIMSII valido per l'anno corrente, definito come “Consumo medio annuo”, espresso in metri cubi (mc), arrotondato all'unità per difetto, nonché l'anno a cui si riferisce;*
 3. *nel caso in cui sia già stato determinato, il coefficiente *Ca* di cui all'Articolo 10 del TIMSII valido per l'anno successivo, definito come “Consumo medio annuo”, espresso in metri cubi (mc), arrotondato all'unità per difetto, nonché l'anno a cui si riferisce”;*
5. di prevedere che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente provvedimento, l'EGA competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A LIVELLO NAZIONALE
(TIMSII)**

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Finalità e Oggetto.....	4
Articolo 3 Ambito di applicazione	5
Articolo 4 Criteri generali	5
Articolo 5 Soggetti responsabili del servizio di misura.....	5
TITOLO 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MISURA DI UTENZA NELL'ATTIVITA' DI ACQUEDOTTO	6
Articolo 6 Obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori d'utenza.....	6
Articolo 7 Obblighi di raccolta delle misure di utenza.....	6
Articolo 8 Procedura di autolettura dei misuratori di utenza.....	8
Articolo 9 Validazione delle misure di utenza	8
Articolo 10 Calcolo del consumo medio annuo	9
Articolo 11 Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza	9
Articolo 12 Archiviazione dei dati di misura di utenza.....	10
Articolo 13 Messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura di utenza	10
TITOLO 3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA'	11
Articolo 14 Obblighi di Registrazione	11
Articolo 15 Obblighi di comunicazione delle informazioni sulla misura di utenza	12
Articolo 16 Norme transitorie	12

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 655/2015/R/IDR, di cui all'articolo 1, all'articolo 4, commi 4.25, 4.26, 4.27, nonché all'articolo 6, commi 6.18 e 6.19 del TIUC, di cui alla deliberazione 137/2016/R/COM:

- **dati di misura** sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
- **gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII** così come definito nell'RQSII;
- **gruppo di misura o misuratore del SII** è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;
- **misura di processo** è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- **misura di utenza** è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
- **misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **misuratore parzialmente accessibile** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

- **misuratore non funzionante** un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l’altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
- **misure** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura);
- **ricostruzione del dato di misura** è l’attività di determinazione dei consumi a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- **Servizio Idrico Integrato (SII)** così come definito nel TIUC;
- **stima del dato di misura** è l’attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici;
- **TIUC** è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling contabile*), di cui all’Allegato A alla deliberazione 137/2016/R/IDR
- **validazione delle misure** è l’attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall’autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l’ammissibilità all’uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

Articolo 2

Finalità e Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento è volto ad assicurare l’efficiente erogazione del servizio di misura nel SII, con riferimento alla misura d’utenza articolata nelle seguenti fasi:

- a) installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori stessi; include la messa in loco, messa a punto, parametrizzazione e avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento del buon funzionamento del misuratore medesimo, comprese la verifica su richiesta dell'utente finale, il ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e la verifica periodica *ex lege* per i profili in capo al gestore;
- b) gestione dei dati di misura, finalizzata a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura stessi; ricomprende la programmazione, la raccolta, la validazione delle misure, la registrazione e l'archiviazione per 5 anni, nonché l'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti aventi titolo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tutti i gestori del SII che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO, gestiscono l'attività di acquedotto e operano sul territorio nazionale, e che provvedono eventualmente a fatturare, per i medesimi livelli di consumo, anche i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione.

Articolo 4

Criteri generali

- 4.1 I consumi rilevanti ai fini della fatturazione dei corrispettivi per l'utenza finale sono esclusivamente quelli determinati ai sensi del presente provvedimento.
- 4.2 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo diversa previsione specifica.
- 4.3 Il consumo di ciascun utente è determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna, fatto salvo quanto disposto al successivo Articolo 11.

Articolo 5

Soggetti responsabili del servizio di misura

- 5.1 La responsabilità del servizio di misura di utenza del SII è attribuita al gestore del SII, di cui al precedente articolo 3.

- 5.2 Nei casi previsti dall'articolo 156 del d.lgs. 152/06 il gestore del servizio di acquedotto è il referente unico dell'utente finale per la messa a disposizione dei dati di misura determinati ai sensi del comma 4.2.

TITOLO 2

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MISURA DI UTENZA NELL'ATTIVITA' DI ACQUEDOTTO

Articolo 6

Obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori d'utenza

- 6.1 Il gestore è tenuto a garantire l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente finale, secondo quanto previsto dal presente provvedimento.
- 6.2 Il gestore è tenuto a rispettare i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori ai sensi del Decreto Ministeriale n. 155/2013.

Articolo 7

Obblighi di raccolta delle misure di utenza

- 7.1 Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
 - b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.
- 7.2 Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:
- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
 - b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.
- 7.3 Il gestore è tenuto a effettuare:
- i) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;

- ii) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 7.4 Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura previste ai commi 7.1 e 7.3 , il gestore è tenuto a:
- i) dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente;
 - ii) prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal gestore (ad esempio tramite nota cartacea lasciata in prossimità dell'abitazione);
 - iii) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica).
- 7.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui al comma 7.4 lettera i).
- 7.6 Gli obblighi di cui al comma 7.1 e 7.3 si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all'RQSII, che soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 7.2.
- 7.7 Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura di cui al comma 7.1 è utilizzata la media aritmetica degli ultimi tre coefficienti Ca di cui all'Articolo 10.
- 7.8 La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione, prevista all'Articolo 38 dell'RQSII, è determinata in base alla media aritmetica degli ultimi tre coefficienti Ca di cui all'Articolo 10.
- 7.9 Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura di cui al comma 7.1 le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.
- 7.10 Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del Ca procede alla revisione del

numero minimo di tentativi di raccolta della misura di cui al comma 7.1. e alla revisione della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 38 dell'RQSII.

- 7.11 Qualora non fossero disponibili tre coefficienti Ca , il gestore utilizza:
- i) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca se disponibili;
 - ii) l'ultimo coefficiente Ca , se l'unico disponibile.

Articolo 8

Procedura di autolettura dei misuratori di utenza

- 8.1 Il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di *web-chat* sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24.
- 8.2 Il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
- 8.3 Il gestore fornisce immediato riscontro all'utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.
- 8.4 Il gestore fornisce riscontro all'utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente.
- 8.5 La misura comunicata con l'autolettura che è risultata validata è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta di cui al comma 7.1.

Articolo 9

Validazione delle misure di utenza

- 9.1 Il gestore è tenuto a effettuare la validazione, sia nel caso la misura sia ottenuta da raccolta da parte del gestore che da autolettura.
- 9.2 Ai fini della validazione delle misure, il gestore adotta propri criteri, in base al confronto con le serie storiche di dati di misura a sua disposizione, per identificare i dati anomali.

Articolo 10

Calcolo del consumo medio annuo

10.1 Il Consumo medio annuo (Ca) è definito per ciascun utente finale come segue:

$$Ca = \frac{mis2 - mis1}{Ng} \times 365 \times D\% \text{ dove:}$$

- Ng è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di $mis1$ e $mis2$;
- $mis2$ rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
- $mis1$ rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore antecedente a $mis2$, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale che Ng sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari;
- $D\%$ è il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all'anno precedente nell'ATO di competenza.

10.2 Il gestore è tenuto a effettuare la determinazione del coefficiente Ca , a valere per l'anno $a+1$, per ciascun utente finale una volta all'anno entro il 31 luglio.

10.3 In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente Ca , i gestori procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore.

Articolo 11

Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza

11.1 In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, i gestori procedono alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato Cs come segue:

$$Cs = \frac{Ca}{365} \times Ns$$

dove:

- Ca è il consumo medio annuo di cui al precedente Articolo 10 valido per l'anno corrente;
- Ns rappresenta l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima.

11.2 Il gestore può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello definito al precedente comma 11.1, eventualmente tenendo in considerazione anche gli

effetti della stagionalità e/o i profili di consumo di differenti tipologie di utenza, purché il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato sull'anno solare corrente sia pari al consumo medio annuo Ca ovvero:

$$\sum_{i=1}^{i=365} Cs_i = Ca$$

dove:

- Cs_i rappresenta il consumo giornaliero stimato dal gestore per il giorno i dell'anno solare corrente.
- 11.3 Qualora il gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata mediante il consumo stimato Cs come descritto al comma 11.1, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile; in questo caso non è ammessa l'applicazione dei criteri migliorativi di cui al comma 11.2.

Articolo 12

Archiviazione dei dati di misura di utenza

- 12.1 Il gestore ha l'obbligo di conservazione di tutti i dati di misura di utenza validati per un periodo di 5 anni.
- 12.2 Nel caso di variazioni nel territorio di competenza del gestore a seguito di cessioni o incorporazioni di attività o di aggregazioni, anche per effetto delle previsioni recate dal d.l. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia), i soggetti interessati dalla riorganizzazione del servizio hanno l'obbligo di trasferire integralmente gli archivi dei dati di misura e i registri di cui al successivo Titolo 3 al gestore subentrante, contestualmente al perfezionarsi delle procedure di integrazione in parola.
- 12.3 Nel caso di variazione del soggetto affidatario del SII nel territorio di competenza, i soggetti cessanti hanno l'obbligo di trasferire integralmente gli archivi dei dati di misura e i registri di cui al seguente Titolo 3 al nuovo soggetto gestore individuato dall'EGA.

Articolo 13

Messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura di utenza

- 13.1 Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale, quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo, la fruizione dei dati di misura.
- 13.2 Il gestore garantisce la risposta a richieste scritte di informazione dell'utente finale in merito ai dati di misura, secondo le modalità e lo standard specifico previsti per le richieste scritte di informazioni di cui all'Articolo 47 dell'RQSII.

- 13.3 Il gestore favorisce l'utilizzo di strumenti innovativi per la messa a disposizione dei dati di misura all'utente finale, quali ad esempio applicazioni per *smartphone* o sezioni riservate dei propri siti web.

TITOLO 3

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA'

Articolo 14

Obblighi di Registrazione

- 14.1 Il gestore predispone e aggiorna, entro il 30 settembre 2016 e per ciascun ATO in cui opera, un registro elettronico - in modalità tale per cui gli elementi informativi ivi contenuti (con particolare riferimento ai tentativi di raccolta delle misure di ciascun utente finale effettuati) possano essere resi facilmente disponibili, almeno per i 5 anni successivi, e riutilizzati a scopo di verifica e controllo con finalità legate ai servizi regolati - con il seguente contenuto informativo minimo:
1. il codice utente;
 2. i dati identificativi del titolare dell'utenza;
 3. i dati identificativi del punto di consegna;
 4. data e ora del tentativo di raccolta;
 5. motivazione del tentativo (periodica, voltura, subentro, prestazione);
 6. esito del tentativo (andato a buon fine/fallito);
 7. misura raccolta;
 8. esito della validazione;
 9. motivo dell'eventuale fallimento del tentativo di raccolta;
- e ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.
- 14.2 Il registro di cui al precedente articolo 14.1 prevede, altresì, un'apposita sezione dedicata alle autoletture ricevute che include:
1. il codice utente;

2. data e ora della comunicazione dell'utente;
3. modalità di comunicazione (SMS, maschera *web*, call center con operatore o risponditore automatico, *e-mail*, applicazione *smartphone* ecc.);
4. misura comunicata;
5. esito della validazione;

e ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l'ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.

Articolo 15

Obblighi di comunicazione delle informazioni sulla misura di utenza

- 15.1 Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità, con le modalità e il dettaglio dalla medesima stabiliti, le informazioni (riferite al 31 dicembre dell'anno precedente) di seguito riportate:
- a) il numero di utenze totali;
 - b) il numero di utenze dotate di misuratore;
 - c) il numero di utenze con misuratore accessibile;
 - d) il numero di utenze con misuratore parzialmente accessibile;
 - e) il numero di utenze con misuratore non accessibile;
 - f) il numero di utenze con misuratore funzionante;
 - g) il numero di utenze con dispositivi a bocca tarata;
 - h) per ciascun raggruppamento di consumo di cui al comma 7.1:
 - il numero di tentativi di raccolta e fra questi quelli andati a buon fine;
 - il numero di operazioni di raccolta con misura validata;
 - il numero di autoletture dei misuratori e tra queste quelle con misura validata;
 - il numero complessivo di misuratori d'utenza e tra questi il numero di misuratori con età di fabbricazione superiore ai 15 anni.

Articolo 16

Norme transitorie

- 16.1 Nelle more della definizione di una serie storica significativa dei valori di *D%* e della definizione delle modalità e del soggetto responsabile per il calcolo dello stesso, *D%* è transitoriamente posto pari a 1.